REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 1992/1993, da un lato, i quantitativi di carni e di prodotti trasformati del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero del prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di carni sia di animali riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione [2]; che occorre adottare le modalità complementari rispondenti alle prassi commerciali specifiche del settore delle carni suine per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei titoli d'importazione e dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che, ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento, occorre stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine che beneficiano dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [3], in particolare all'allegato, sezione n. 7.

Articolo 3

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità nonché il numero di animali per i quali l'aiuto è concesso.

Articolo 4

La Spagna designa l'autorità competente per:

a) il rilascio dei titoli d'importazione,

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92,

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 5

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92.

Articolo 6

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se :

a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun gruppo di prodotti, pubblicata dalla Spagna ;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 30 ECU/100 kg.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 7

1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 8

Gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 sono erogati per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 9

Gli importi degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 vengono modificati qualora lo esiga la situazione del mercato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo (in t)
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	3 000
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, congelate	19 000
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue ; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	14 500
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale, tranne di oca o di anatra	1 900
	Altre preparazioni e conserve contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica :	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	3 000
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	1 800
1602 49	Altre, compresi i miscugli	1 700

ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I provenienti dal mercato della Comunità

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto (in ECU/100 kg peso netto)
0203 11 10 000	25
0203 12 11 100	25
0203 12 19 100	25
0203 19 11 100	25
0203 19 13 100	25
0203 19 15 100	17
0203 19 55 120	25
0203 19 55 190	25
0203 19 55 311	17
0203 19 55 391	17
0203 21 10 000	25
0203 22 11 100	25
0203 22 19 100	25
0203 29 11 100	25
0203 29 13 100	25
0203 29 15 100	17
0203 29 55 120	25
0203 29 55 190	25
0203 29 55 311	17
0203 29 55 391	17
1601 00 10 100	35
1601 00 91 100	58
1601 00 99 100	40
1602 20 90 100	30
1602 41 10 100	30
1602 41 10 210	57
1602 41 10 290	26
1602 42 10 100	30
1602 42 10 210	51
1602 42 10 290	26
1602 49 11 110	30
1602 49 11 190	57
1602 49 13 110	30
1602 49 13 190	51
1602 49 15 110	30
1602 49 15 190	51
1602 49 19 110	20
1602 49 19 190	36
1602 49 30 100	26
1602 49 50 100	16

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO III

Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993

Codice NC	Desiganzione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina (1):		
	— animali maschi	160	400
	— animali femmine	2 200	350

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertimenti.